

Perugia, 17.02.2021

Prot. n. 284/2021

Ad Anci UMBRIA

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Umbria e ai Dirigenti Settore Sociale

Al Presidente della Regione Umbria

All'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Umbria

Ai Consiglieri Regionali

Ai Direttori della Asl Umbria 1

Ai Direttori della Asl Umbria2

Ai Sindacati Funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil

Al Sindacato di categoria degli Assistenti sociali Sunas

Loro Sedi

OGGETTO: Legge di Bilancio 2021, potenziamento dei Servizi sociali, relative implicazioni

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Umbria vuole portare alla cortese attenzione delle SS.VV. le novità introdotte nella legge di Bilancio 2021 che rappresentano una grande opportunità di potenziamento del sistema dei Servizi Sociali. E' solo con il contributo di tutti che le opportunità potranno diventare azioni concrete e per questo dichiariamo fin da ora la nostra disponibilità a qualunque confronto in merito. Di seguito le novità introdotte.

La legge di Bilancio 2021, *dal comma 797 al comma 802*, introduce novità rilevanti per la professione dell'assistente sociale e, soprattutto, offre l'opportunità di costruire una rete strutturale del servizio sociale professionale in tutto il Paese. Assume grande rilevanza il fatto che la norma inserita nella legge di Bilancio parli chiaramente di "tempo pieno" e di "assunzione a tempo indeterminato", fissando precisi livelli essenziali e obiettivi di servizio; in particolare, sono indicati sia il livello essenziale di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, sia il nuovo obiettivo di servizio (1 A.S.:4000 abitanti).

Il comma 797 intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: *il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale* nella prospettiva del **raggiungimento**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un **livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali** definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi

sociali territoriali e popolazione residente pari a **1 a 5.000 in ogni ambito territoriale**, e dell'ulteriore **obiettivo di servizio** di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a **1 a 4.000**.

Per quanto detto, a favore di detti ambiti è **attribuito**, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) **un contributo pari a 40.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno⁴, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) **un contributo pari a 20.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Il comma 798 impegna, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Ai sensi del successivo **comma 799** il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Il **comma 800** demanda la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, **il comma 801** stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di 8 assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall'art. 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2015, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che un analogo intervento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017) che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, ha dato facoltà agli ambiti territoriali di effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di

lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 802**, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, ovvero:

- a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Le vigenti norme mostrano quindi l'oramai evidente definizione di un livello essenziale di 1 assistente sociale per 5000 abitanti e una soglia non più derogabile di almeno un professionista assistente sociale a 6500 abitanti.

Vale la pena ricordare le funzioni fondamentali dei comuni indicate alla L. 42/2009 e quanto esplicitamente indicato nell'articolo 89 comma 2-bis di recente approvazione: "I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". È quindi plausibile considerare il **mancato raggiungimento del parametro previsto come potenziale violazione di un diritto delle persone**, ancor più a fronte delle risorse previste dalla nuova norma e dal precedente comma 200 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2057.

Il sistema premiale disegnato dalla norma vuole rendere conveniente la strutturazione dei professionisti nei servizi di base e riteniamo utile indicare agli interlocutori il vantaggio in termini economici e di efficacia degli interventi che otterrebbero raggiungendo sia il livello essenziale sia l'obiettivo di servizi.

Lo scrivente Ordine professionale vuole svolgere quell'indispensabile ruolo di stimolo e di sollecitazione affinché tutti gli attori istituzionali afferenti al tema dei Servizi sociali svolgano al meglio e senza frapporte indugi i compiti che la nuova normativa affida loro.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
**Consiglio Regionale
dell'Umbria**

Il potenziamento dei Servizi sociali anche attraverso la professionalità e le competenze della figura degli assistenti sociali non potrà avvenire compiutamente se esso non sarà sostenuto e realizzato dal quotidiano lavoro e impegno di quanti ricoprono ruoli di responsabilità nella Pubblica Amministrazione, nelle Istituzioni rappresentative, nelle Associazioni, nel Terzo settore, negli organismi sindacali dei dipendenti pubblici e di quelli professionali.

Si fa inoltre presente che il 12 febbraio c.m. all'interno del sito internet del Ministero del Lavoro è stata attivata una sezione ove sono contenute istruzioni operative ed un foglio di calcolo excel di ausilio ai Comuni per il calcolo del numero dei dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno ed anche una pagina di ulteriori approfondimenti.

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/finanziamenti-ai-comuni-che-garantiscono-un-livello-minimo-di-assistenti-sociali-in-proporzione-agli-abitanti.aspx/>

Ringraziando fin da ora e confidando nell'interesse di rendere possibili le opportunità, saluto cordialmente a nome del Consiglio degli Assistenti Sociali dell'Umbria.



La Presidente

A.S. Dott.ssa Cristina Faraghini